



REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

TITOLO I - OGGETTO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 - FINALITA' DEL SISTEMA

ART. 3 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART. 5 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

ART. 6 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

ART. 7 - SERVIZI DOMICILIARI

TITOLO IV – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 8 – VISIBILITA' DEI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO

ART. 9 - INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART.10 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.11 - UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART.12 - BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.13 - GRADUATORIE DI ACCESSO

ART.14 – FREQUENZA E TUTELA SANITARIA

ART.15 - RETTE

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.16 - COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO

ART.17 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART.18 - FORMAZIONE PERMANENTE

ART.19 - SERVIZIO DI REFEZIONE

ART.20 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART.21 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART.22 - ACCREDITAMENTO

ART.23 – VIGILANZA

TITOLO VIII – GLI ASILI NIDO COMUNALI

ART.24 - FORMA DI GESTIONE

ART.25 - CALENDARIO SCOLASTICO, ORARIO E FUNZIONAMENTO

ART.26 - CRITERI DI AMMISSIONE: GENERALITA'

ART.27 - CRITERI DI AMMISSIONE: PUNTEGGI

ART.28 - GRADUATORIE

ART.29 - FREQUENZA

ART.30 - RINUNCE

ART.31 - RETTE DI FREQUENZA

ART.32 – GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE

ART.33 - L'ASSEMBLEA DEI GENITORI E DEGLI OPERATORI

ART 34 - IL CONSIGLIO

TITOLO IX - NORME FINALI

Art.35 - NORMA FINALE

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26.4.2002 n.32 “Interventi educativi per l’infanzia e gli adolescenti” e al relativo Regolamento di esecuzione approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.787 del 4.08.2003, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di San Giuliano Terme.

TITOLO II

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 - Finalità del sistema

1. I servizi educativi per l’infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l’infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano le realtà dell’infanzia.
6. I servizi educativi per l’infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell’infanzia.

Art. 3 - Elementi costitutivi del sistema

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste all’articolo 4 delle Legge Regionale 32/2002 e in particolare da:
 - 1.1. Nido di infanzia
 - 1.2. Centro dei bambini e dei genitori
 - 1.3. Centro gioco educativo
 - 1.4. Servizio domiciliare

Art. 4 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

- I. Il sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi

- a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
 3. Il Comune esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e di controllo. In particolare determina:
 - i servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta
 - i servizi accreditati con i quali stipulare le apposite convenzioni per l'utilizzo dei buoni servizio
 - il numero di buoni servizio da attribuire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di accesso ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta
 - i criteri per l'attribuzione dei buoni-servizio
 - i criteri per definire la misura della quota di partecipazione delle famiglie
 - iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi
 - programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi
 - modalità di sperimentazione per l'utilizzo di sistemi di valutazione della qualità
 - la realizzazione di attività di formazione e di tirocinio necessarie alla formazione ed all'aggiornamento degli educatori domiciliari, di cui al successivo articolo 7.

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Art. 5 – Forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

1. Il Comune, con riferimento alla quota di servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 6 - Rapporti fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a. la quota di posti - parziale o totale - riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
 - b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
 - c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d. il valore economico del buono-servizio e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
 - e. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

Art.7 - Servizi domiciliari

1. I servizi educativi domiciliari per la prima infanzia sono identificabili nel servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia e nel servizio educativo svolto presso l'abitazione dell'educatore. Il Comune favorisce e pubblicizza l'attività dei servizi domiciliari svolti in conformità alla normativa vigente ed al presente regolamento.
 - a. Servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia.

Il servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12 del Regolamento di esecuzione e che abbiano frequentato corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Comune ed integrati da un tirocinio minimo di 150 ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia. Al fine di rendere più consapevole la scelta da parte delle famiglie, il Comune pubblicizza l'elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi.

b. Servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore.

Il servizio presso l'abitazione dell'educatore è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12 del Regolamento di esecuzione e che abbiano frequentato corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Comune ed integrati da un tirocinio minimo di 150 ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia. Il servizio è rivolto ad un massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha caratteristiche di stabilità e continuità. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno dell'abitazione, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque inferiore a 10 metri quadrati. Verificata la rispondenza del servizio ai criteri precedenti, il Comune procede alla pubblicizzazione nel modo più opportuno.

2. I servizi di cui ai precedenti punti a e b possono essere svolti anche da società, associazioni e imprese cooperative i cui operatori siano in possesso dei titoli previsti ai precedenti punti a e b.
3. Il comune sospende la pubblicizzazione del servizio qualora lo stesso venga svolto in modo non conforme a quanto disposto nei commi precedenti.
4. Ai servizi domiciliari non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del Regolamento di esecuzione e quanto previsto al Titolo VII del presente regolamento.

TITOLO IV

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 8 – Visibilità dei servizi e facilità di accesso

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - a. favorire l'accesso ai servizi;
 - b. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

Art. 9 - Informazione sui servizi

1. Il Comune coordina la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

Art.10 - Partecipazione delle famiglie

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta saranno garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione, previsti per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. La partecipazione, in particolare, si attua:
 - a. mediante colloqui individuali da organizzare antecedentemente all'inserimento ed ogni volta che si riterranno utili;
 - b. mediante riunioni di sezione, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezioni;
 - c. in incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alle genitorialità;
 - d. con laboratori in cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio, mettendo a frutto le loro competenze professionali;
 - e. momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio.
4. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
5. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
6. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di **1 anno**, i componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
7. Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.
8. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

Art. 11 - Utenza potenziale dei servizi

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti nel Comune di San Giuliano Terme, in età utile.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è sottoposta altresì al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, a concordare con il soggetto gestore una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio.

Art. 12 - Bandi pubblici e domande di iscrizione

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi

pubblici.

2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 13 - Graduatorie di accesso

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, garantendo la trasparenza della procedura, un apposita graduatoria di accesso.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta determina, tenendo conto del parere espresso al proposito dagli organismi di partecipazione delle famiglie, la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini:
 - a. portatori di handicap;
 - b. il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale;
 - c. il cui nucleo familiare sia monoparentale;
 - d. nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati.
3. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
4. I bambini già frequentanti un nido d'infanzia nell'anno scolastico precedente hanno diritto all'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione.
5. La tabella di attribuzione dei punteggi elaborata dal Comune per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è soggetto titolare, tenendo presenti i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.

Art. 14 - Frequenza

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo,
 - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto

della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

4. L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.
5. Nei nidi d'infanzia, un incontro preliminare con i genitori dei bambini che inizieranno la frequenza nel successivo anno scolastico si realizza nel servizio entro il mese di giugno. I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre; nel caso che, alla fine di dicembre, risultino liberi alcuni posti, una seconda fase di inserimenti si realizza nel mese di gennaio.
6. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art.15 - Rette

1. Il soggetto gestore, se diverso dal Comune, concorda con lo stesso i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 16 - Coordinamento psico - pedagogico

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura le funzioni di direzione organizzativo - gestionale e di coordinamento psico-pedagogico. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
 - a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
 - d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - e. Promozione e monitoraggio della qualità;
 - f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

Art. 17 - Organizzazione del lavoro nei servizi

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale - educativo e ausiliario - assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori
3. Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
5. Educatori e operatori, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.
6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

Art. 18 - Formazione permanente

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

Art. 19 - Servizio di refezione

1. Nei servizi in cui sia previsto viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.

2. Una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico.

Art. 20 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 21 - Autorizzazione al funzionamento

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - 2.1. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standards previsti dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con deliberazione della G.R. 787/03;
 - 2.2. rispetto dei vincoli sulla ricettività, sui rapporti numerici fra operatori e bambini e sulla qualità del servizio previsti dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;
 - 2.3. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori - educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
 - 2.4. ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove il servizio ha sede.
4. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e sottoposta a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, su richiesta, al Comune, le informazioni di cui al successivo comma 7.
6. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
7. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è tenuto a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo:
 - dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - periodo di apertura e costo totale del servizio;
 - ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
8. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

Art. 22 - Accredитamento

1. Sono interessati al regime dell'accreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:
 - possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
 - esistenza del progetto organizzativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
 - applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;
 - disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete zonale;
 - disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con i Comuni e gli organismi scolastici;
 - previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
 - disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
 - disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio - culturale e/o portatori di handicap, di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale e di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati;
 - esistenza di posti riservati per le emergenze;
 - articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio;
3. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente convenzionamento con il comune,
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accredитamento al Comune dove il servizio ha sede.
5. La domanda di accredитamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
6. L'accreditamento ha durata triennale e sottoposto a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, su richiesta, al Comune, le seguenti informazioni:
 - dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - periodo di apertura e costo totale del servizio;
 - ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
 - esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.
7. La domanda per il rinnovo annuale dell'accreditamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accredитamento o di rinnovo annuale dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. Deve altresì essere corredata dai seguenti dati di consuntivo:
 - 7.1. dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - 7.2. numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;

- 7.3. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - 7.4. periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento;
 - 7.5. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
 - 7.6. esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.
8. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento.

Art. 23 - Vigilanza

1. Il Comune, mediante il Settore Istruzione ed Interventi in Campo Sociale, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

TITOLO VIII

GLI ASILI NIDO COMUNALI

Art. - 24 Forma di gestione

1. Il Comune di San Giuliano Terme gestisce in economia gli asili nido di cui ha la diretta titolarità ai sensi dell'art. 113, lettera a), del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267.

Art. 25 - Calendario scolastico, orario e funzionamento

1. Gli asili nido comunali sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30;
2. Gli asili nido sono divisi in tre sezioni: lattanti/piccoli, semidivezzi/medi, divezzi/grandi. Sia all'inizio che durante l'anno scolastico possono essere effettuati passaggi dei bambini da una sezione all'altra per intervento del Gruppo degli Operatori di cui all'art.17, sentito il Dirigente, con l'obiettivo di garantire, sulla base dello sviluppo psico-cognitivo del bambino, lo svolgimento di adeguate attività educative.
3. Gli asili nido iniziano la propria attività il 1 settembre e terminano il 30 giugno. L'inserimento dei bambini inizia dalla seconda settimana di settembre. Durante il mese di settembre, al fine di consentire l'adeguato inserimento dei bambini, verrà osservato il seguente orario di funzionamento: seconda settimana orario 7,30-13,30 senza mensa, terza e quarta settimana orario 7,30-13,30 con mensa. L'ingresso dei bambini al mattino è previsto dalle ore 7,30 alle ore 9,20. Dopo tale ora non è più consentito l'ingresso dei bambini. Eventuali deroghe possono essere concesse dal dirigente esclusivamente per gravi motivi.
4. Annualmente il Dirigente stabilisce, con proprio atto e conformemente al calendario previsto a livello regionale per le scuole statali, il calendario delle festività e delle vacanze natalizie e pasquali.
5. L'Amministrazione si riserva la possibilità di operare, nel caso di situazioni contingenti, variazioni di orario inerenti la funzionalità del servizio.

Art. 26 - Criteri di ammissione: generalità

1. Conformemente all'art. 11, comma 1) del presente Regolamento, possono essere ammessi alla frequenza delle strutture educative per la prima infanzia tutti i bambini e le bambine in età utile residenti nel Comune, fatto salvo il caso della mancanza di domande di residenti come disciplinato dal comma 2) dello stesso articolo. Le domande di ammissione devono essere presentate al Comune di San Giuliano Terme con le modalità ed i tempi definiti dall'apposito bando. Nel termine di scadenza previsto dal bando si accettano le domande di ammissione per i bambini che compiranno i tre mesi di età entro il successivo mese di settembre e che non avranno compiuto il terzo anno di età entro il successivo mese di dicembre.
2. Negli stessi termini dovranno essere presentate, pena la decadenza dal posto assegnato, le domande di rinnovo di ammissione dei bambini già frequentanti.
3. E' previsto un aggiornamento e revisione della graduatoria di cui al bando suddetto alla data del 15 novembre. Entro tale data si accettano le domande come sopra e quelle relative a bambini che compiono tre mesi di età entro il 15 novembre.
4. Scaduti i termini di presentazione, non sono ammesse modifiche od integrazioni delle domande.
5. Ad ogni domanda, sulla base di quanto dalla stessa desumibile, sarà assegnato un punteggio complessivo scaturente dalla somma degli elementi previsti al successivo art. 27.
6. Nella domanda le famiglie potranno esprimere un ordine di preferenza per l'accesso alle diverse strutture educative per l'infanzia esistenti nel territorio comunale.
7. Nel caso in cui, completate le assegnazioni dei posti ai sensi del successivo art. 28, presso uno o più servizi educativi si riscontri ancora disponibilità di posti, il Dirigente dispone la riapertura dei termini di presentazione delle domande per il servizio/servizi interessato/i.

Art. 27 – Criteri di ammissione: punteggi

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si valuta la famiglia nucleare (bambino per cui si richiede l'iscrizione al nido ed i relativi genitori legittimi, naturali o adottivi), ad eccezione di quanto previsto al punto 1.8. Nel caso di genitori separati con affidamento ad un solo genitore il nucleo familiare di riferimento è costituito dal figlio/i e dal genitore affidatario. La valutazione è effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della domanda di accesso al servizio, con l'eccezione di quanto previsto ai punti 4. b) e 6. c).

1.1 Bambini diversamente abili.

Situazioni previste	Punti
a) Bambino handicappato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.	100
Documentazione: Certificazione della ASL territorialmente competente.	
Qualora lo stato di handicap sia in via di riconoscimento, sarà possibile acquisire il punteggio con riserva, da sciogliere possibilmente entro la data di inizio della frequenza, previa presentazione della certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 24/02/94 da specialista della ASL competente.	

1.2 Bambini il cui nucleo familiare presenta una situazione socio-sanitaria tale da costituire un serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso.

Situazioni previste	Punti
a) Bambino con uno o entrambi i genitori in stato di tossicodipendenza, farmacodipendenza, sieropositività o AIDS conclamato.	98
b) Bambino con nucleo familiare in cui sono presenti <u>gravissime</u> situazioni socio-sanitarie.	

c) Bambino con genitore in stato di detenzione.	
d) Bambino con genitore in condizioni di invalidità totale, riconosciuta dalla ASL, con conseguente impossibilità a svolgere le normali funzioni genitoriali.	
Documentazione: relazione assistente sociale.	

1.3 Bambini di madre nubile o padre celibe oppure vedova/o o comunque provenienti da famiglie dissociate ove il bambino viva con uno solo dei genitori o sia orfano di entrambi.

Situazioni previste	Punti
a) Bambino orfano di entrambi i genitori.	98
b) Bambino orfano di un genitore.	96
c) Bambino riconosciuto da un solo genitore.	96
d) Bambino abbandonato da un genitore.	96
e) Bambino figlio di genitori separati (anche se non coniugati) convivente con quello affidatario.	90
f) Bambino figlio di genitori separati (anche se non coniugati) affidato ad entrambi i genitori.	85
Documentazione: Dichiarazione sostitutiva art. 47 DPR 445/2000.	
E' considerato "abbandonato" il bambino che risulti tale da atto formale del Giudice Tutelare o da denuncia fatta alle Forze di Polizia o al Magistrato.	
Il bambino è considerato "figlio di genitori separati" solo in presenza di atto di separazione o di atto formale di affido emesso dal Tribunale dei Minori.	

1.4 Attività lavorativa o di studio di ciascun genitore

a) Genitore lavoratore stabilmente occupato (attività di lavoro dipendente o parasubordinato con contratto a tempo indeterminato, attività di lavoro autonomo esercitata continuativamente per tutto l'arco dell'anno)	20
b) Genitore lavoratore non stabilmente occupato (attività di lavoro dipendente o parasubordinato con contratto a termine, attività di lavoro interinale, attività di lavoro autonomo occasionale, attività di lavoro autonomo a carattere stagionale). Può essere assunta a riferimento l'attività svolta nei 180 giorni precedenti la presentazione della domanda.	19
c) Genitore specializzando con borsa di studio	19
d) Genitore frequentante corsi universitari, scuole medie superiori, scuole dirette a fini speciali, tirocini obbligatori, praticantato, ecc. con obbligo di frequenza	19
e) Genitore frequentante corsi universitari senza obbligo di frequenza	18
f) Genitore iscritto a Centro per l'Impiego o ad Agenzia di lavoro	17
Documentazione: Dichiarazione sostitutiva art. 47 DPR 445/2000.	
Potranno essere valutate esclusivamente attività legalmente riconosciute.	
Nel caso dello svolgimento di più attività il genitore indicherà l'attività ritenuta prevalente.	

1.5 Orario lavorativo di ciascun genitore riferito all'attività indicata al precedente punto.

a) fino a 25 ore settimanali	1
------------------------------	---

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 4 giugno 2001
 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 23 dicembre 2004

b) da 26 a 36 ore settimanali	2
c) oltre 36 ore settimanali	3
<p>Documentazione: Dichiarazione sostitutiva art. 47 DPR 445/2000.</p> <p>Nel caso l'orario lavorativo sia definito contrattualmente, dovrà farsi esclusivo riferimento all'orario contrattuale con esclusione di qualsiasi tipologia di prestazione aggiuntiva, temporanea o straordinaria.</p>	

1.6 Sede lavorativa di ciascun genitore.

a) fino a 40 Km dalla residenza	0
b) oltre 40 Km. dalla residenza	1
c) Genitore che per motivi di lavoro (compreso lo svolgimento di attività di praticantato, tirocinio obbligatorio o studio), dimori stabilmente per un periodo, anche complessivo, di almeno quattro mesi fuori dalla Regione Toscana, di cui almeno due coincidenti con l'anno educativo per cui si presenta domanda.	2
<p>Documentazione: Dichiarazione sostitutiva art. 47 DPR 445/2000.</p> <p>Nel caso di lavoro dipendente, la sede lavorativa coincide con l'unità operativa cui il lavoratore è assegnato. Negli altri casi la sede lavorativa coincide con il la sede legale dell'attività.</p>	

1.7 Presenza di più figli nel nucleo familiare

a) Per ogni figlio gemello/a dell'aspirante al nido	3
b) Per ogni figlio in età da 0 a 3 anni fratello/sorella dell'aspirante al nido	2,5
c) Per ogni figlio in età da 3 a 6 anni fratello/sorella dell'aspirante al nido	2
d) Per ogni figlio in età da 6 a 13 anni fratello/sorella dell'aspirante al nido	1
<p>Documentazione: Autocertificazione art. 46 DPR 445/2000.</p>	

1.8 Capacità economica del nucleo familiare

a) Nucleo familiare con ISEE sino a € 5.000,00	2,5
b) Nucleo familiare con ISEE oltre € 5000, 00 e fino a € 10.000,00	2
c) Nucleo familiare con ISEE oltre € 10.000,00 e fino a € 15.000,00	1,5
d) Nucleo familiare con ISEE oltre € 15.000,00 e fino a € 20.660,00	1
e) Nucleo familiare con ISEE oltre € 20.660,00	0
<p>Documentazione: Autocertificazione art. 46 DPR 445/2000.</p> <p>Limitatamente al presente punto il nucleo familiare di riferimento è quello definito dall'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'I.S.E.E. approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 28/01/02 come modificato con delibera dello stesso organo n. 30 del 28/03/02</p>	

Art. 28 – Graduatorie

1. Le graduatorie provvisorie di ammissione sono redatte a cura a cura del Dirigente del Settore

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 4 giugno 2001

15

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 23 dicembre 2004

Istruzione ed Interventi in Campo Sociale sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del precedente articolo. In caso di assegnazione dello stesso punteggio a più domande, la collocazione in graduatoria sarà effettuata osservando, in ordine, i seguenti criteri di precedenza:

- a) minor valore dell'I.S.E.E.
 - b) maggior numero di figli in età pre-scolare;
 - c) minore età del bambino.
2. Le graduatorie provvisorie saranno affisse per quindici giorni all'Albo Pretorio dell'Ente. Coloro che ritenessero errato o incongruo il punteggio assegnato potranno presentare, entro il periodo di pubblicazione, motivato ricorso in carta semplice al Dirigente del Settore. Esaminati i ricorsi e sentito il parere del Consiglio di cui al successivo art. 34, il Dirigente curerà la redazione della graduatoria definitiva e la successiva pubblicazione della stessa per quindici giorni all'Albo Pretorio. Verranno così assegnati, secondo l'ordine di punteggio, tanti posti quali sono quelli disponibili ed i bambini che resteranno esclusi dall'ammissione sono inclusi in lista di attesa, così da consentire il loro graduale ed automatico inserimento nei posti rimasti liberi per rinunce o ritiri degli aventi diritto. A questa operazione provvede il Servizio pubblica Istruzione. La rinuncia al posto assegnato comporta la cancellazione dalla graduatoria di accesso. Ai sensi del Capo II della Legge 241/99 e successive modifiche ed integrazioni è garantito, nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, il diritto di accesso ai documenti utilizzati per la formazione delle graduatorie.

Art. 29 – Frequenza e tutela sanitaria

1. La frequenza dei bambini deve avere carattere di continuità. Pertanto le assenze ingiustificate che si prolunghino per un periodo superiore ai 10 giorni daranno luogo a dimissione. Si dà luogo altresì a dimissioni nel caso di inadempienze ingiustificate nel versamento delle rette di frequenza.
2. Non possono essere ammessi a frequentare bambini che presentano malattie infettive o trasmissibili in atto. E' inoltre previsto l'allontanamento dal nido qualora il bambino presenti:
 - a. febbre con temperatura ascellare superiore a 37,5 °C o rettale superiore a 38 °C;
 - b. diarrea (scariche con feci liquide o di diminuita consistenza);
 - c. vomito (due o più episodi nella stessa giornata);
 - d. congiuntiva rosea o rossa con secrezione oculare bianco/gialla, palpebre appiccicose al risveglio, dolore ed arrossamento della cute circostante);
 - e. eruzione cutanea;
 - f. pediculosi.
3. La riammissione di bambini allontanati per le ragioni sopra specificate potrà aver luogo, anche se l'assenza è stata inferiore a cinque giorni, dietro presentazione di certificato del medico curante attestante l'idoneità alla frequenza e l'avvenuta esecuzione degli eventuali specifici trattamenti. In ogni caso la riammissione al nido dopo cinque giorni di assenza per malattia è subordinata alla presentazione di certificato redatto dal medico curante attestante l'idoneità alla frequenza.
4. All'atto dell'inizio della frequenza dovrà essere esibita apposita certificazione rilasciata dal medico pediatra della ASL attestante l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie o che la mancata o incompleta somministrazione delle vaccinazioni è riconducibile alla tutela della salute del bambino. L'ammissione è consentita anche in assenza delle certificazioni di cui al precedente periodo: in tal caso il Comune, ai sensi del D.P.R. 29.01.99 n.355, darà entro cinque giorni notizia alla ASL, per quanto di competenza, dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale. La famiglia sarà in ogni caso informata che l'ingiustificata inosservanza dell'obbligo vaccinale può comportare la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.
5. Non sono ammessi alla frequenza, con l'eccezione dei soggetti con handicap, bambini temporaneamente portatori di apparecchi (gessati o in materiale sintetico, docce, tutori, stecche

di zimmer, bendaggi, ecc.) nel caso influiscano sulla normale sicurezza dell'equilibrio e della deambulazione o che possano comunque ridurre, nell'ambiente nido, la sicurezza del portatore e/o degli altri bambini frequentanti.

Art. 30 - Rinunce

1. La famiglia del bambino può in qualunque momento rinunciare al posto previa comunicazione scritta al Servizio Pubblica Istruzione. Tale comunicazione avrà effetto, anche per quanto attiene il pagamento della retta, dal mese successivo a quello di presentazione.
2. Al momento della rinuncia si procede all'inserimento dei bambini rimasti in lista d'attesa nella medesima sezione del rinunciatario valutando, ai sensi del precedente articolo 25, passaggi da una sezione all'altra eventualmente necessari.
3. Le assenze dovute a motivi diversi dalla malattia dovranno essere comunicate in forma scritta antecedentemente o contestualmente all'inizio dell'assenza.

Art. 31 – Rette di frequenza

1. L'Amministrazione Comunale determina, con apposito provvedimento, le rette da pagarsi a titolo di compartecipazione al costo del servizio.
2. L'utente non è tenuto al pagamento della retta di frequenza per i periodi e nel caso in cui l'asilo nido, per problematiche organizzative o strutturali diverse, non sia temporaneamente in grado di accogliere bambini in normali condizioni psico-fisiche o nel caso di mancata frequenza riconducibile al comma 4 dell'art.29 .

Art. 32 - Gli Organi di partecipazione

1. Sono organi della partecipazione:
 - a. l'Assemblea
 - b. il ConsiglioPer quanto attiene alle modalità di partecipazione e gli ambiti di intervento si fa riferimento, per quanto applicabile, all'art. 10 del presente regolamento

Art. 33 - L'Assemblea dei genitori e degli operatori

1. Il Comune organizza almeno due volte all'anno, presso ogni servizio educativo, l'Assemblea dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori per discutere sui temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, nonché sul processo di realizzazione del progetto educativo. La prima Assemblea si svolgerà nel mese di novembre di ogni anno: in tale contesto saranno eletti i rappresentanti di ogni singolo servizio educativo all'interno del Consiglio di cui al successivo art. 34. I rappresentanti restano in carica per tutta la durata dell'anno educativo e possono essere rieletti.

Art. 34 – Il Consiglio

1. Il Consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento.
2. Il Consiglio è composto componenti così ripartiti:
 - n. 3 rappresentanti dei genitori di ogni singola struttura educativa (1 rappresentante per ogni sezione);
 - n. 2 rappresentanti degli operatori di ogni singola struttura educativa;
 - n. 2 rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio elegge il proprio Presidente nell'ambito dei rappresentanti dei genitori.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 35 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.